

ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI PARMA

STATUTO

Art. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI DELLA PROVINCIA DI PARMA".

Art. 2) - SEDE

L'associazione ha sede in Parma, c/o la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera, Via Gramsci 14.

Art. 3) - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti fini:

- Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- Istruire ed educare i giovani con diabete e le loro famiglie;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- Favorire e promuovere una concreta solidarietà fra le famiglie;
- Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani ed alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- Promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici, corsi, pubblicazioni e conferenze, ecc.;

Art. 5) – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei simpatizzanti e sostenitori.

L'Associazione non può in ogni caso distribuire utili ai propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni di volontariato con finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Art.6)- MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri ovunque residenti. La qualità di associato si acquista versando alla Segreteria dell'Associazione il contributo annuo la cui misura annua è fissata in € 10 (euro dieci) per ogni associato. La misura del contributo minimo potrà essere elevata per decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 7) – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- Gli associati partecipano all'assemblea ed esprimono il loro voto in seno alla stessa.
- Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo annuo dovuto all'Associazione. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà all'assemblea di escludere l'associato.

Art. 8) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) - L'Assemblea degli associati;
- b) - Il Consiglio Direttivo;
- c) - Il Presidente e Vicepresidente;
- d) - Il Segretario,
- e) - Il Tesoriere.

Art. 9)- L'ASSEMBLEA

E' composta da tutti gli associati, e deve essere riunita almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo, per approvazione del bilancio dell'Associazione e della relazione annuale del Consiglio Direttivo e ogni due anni per il rinnovo delle cariche elettive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, riguardo al funzionamento dell'assemblea si applicano gli artt. 20,21,23, del Codice Civile.

Art.10)- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'assemblea degli associati e composto da un numero di Consiglieri non inferiore a sette e non superiore a quindici secondo quanto stabilirà l'assemblea, ed il loro numero potrà essere variato durante l'esercizio da parte dell'assemblea. I consiglieri durano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri, Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri Presenti.

Art.11) – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi, ed ha facoltà di stare in giudizio per l'Associazione.

Il Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente, a tutti gli effetti, nei casi di assenza o impedimento di questi.

Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

ART. 12) – IL SEGRETARIO

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati anche non consiglieri.

Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.

Dura in carica quanto il Consiglio, ed è rieleggibile.

Art. 13) – IL TESORIERE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio, cura la contabilità dell'Associazione ed è rieleggibile.

Art. 14) –

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Associazioni.